

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2025, n. 9-1856

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13, comma 5 bis. Stagione venatoria 2025-2026. Disposizioni di divieto dell'attività venatoria alla specie Lepre (*Lepus europaeus*) negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC NO1-NO2.



Seduta N° 123

Adunanza 24 NOVEMBRE 2025

Il giorno 24 del mese di novembre duemilaventicinque alle ore 10:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 9-1856/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018, articolo 13, comma 5 bis. Stagione venatoria 2025-2026. Disposizioni di divieto dell'attività venatoria alla specie Lepre (*Lepus europaeus*) negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC NO1-NO2.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", in particolare, sancisce che:

all'articolo 13, comma 5 bis, la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

all'articolo 28, comma 7, gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della legge regionale n. 70/1996 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

con la DGR n. 3-1212 del 9 giugno 2025, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-1518 del 29 agosto 2025, è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 (Allegato A) e

le relative istruzioni operative supplementari (Allegato B).

Richiamato, in particolare, che la lettera b) del suddetto allegato A stabilisce che le specie lepre comune e coniglio selvatico sono cacciabili dal 21 settembre 2025 al 7 dicembre 2025.

Richiamato, inoltre, che nel citato allegato è previsto che per la specie lepre, al fine della salvaguardia della specie, gli ATC potranno, per le prime due settimane di caccia, ridurre l'orario giornaliero posticipando di un'ora l'inizio e anticipando di un'ora la fine dell'orario consentito dal calendario venatorio e potranno limitare anche per la stagione venatoria 2025/2026, il carniere giornaliero ad un solo capo.

Preso atto che il Presidente degli Ambiti Territoriali di Caccia NO1-NO2, con la nota prot. n. 25856 del 17 novembre 2025, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", a seguito dell'approvazione della chiusura anticipata alla specie lepre, da parte del Comitato di gestione degli Ambiti nella seduta del 14 novembre 2025 richiede la chiusura anticipata della caccia alla lepre nei territori di competenza, evidenziando in particolare:

- un netto calo della popolazione di lepre sul territorio di competenza come segnalato dalle istanze presentate dalla Federazione Italiana Della Caccia (FIDC) e dall'associazione Pro-Segugio;
- la necessità di tutelare la specie, già preambientata, in quanto la sua presenza è cruciale ai fini riproduttivi e per il mantenimento della biodiversità del territorio.

Dato atto che, quale esito istruttorio del citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

- la richiesta presentata dal Presidente degli Ambiti Territoriali di Caccia NO1-NO2 risulta accoglibile, in quanto è importante salvaguardare i riproduttori nel periodo in cui c'è minor copertura vegetazionale, inizia la stagione riproduttiva e la specie risulta maggiormente vulnerabile;
- sussistono, pertanto, le condizioni per prevedere, sulla base della motivata richiesta di cui sopra, l'immediata sospensione dell'attività venatoria alla specie Lepre (*Lepus europaeus*) negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC NO1-NO2 per la stagione venatoria in corso 2025-2026.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di disporre, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge regionale n. 5/2018, il divieto dell'attività venatoria alla specie alla specie Lepre (*Lepus europaeus*) negli Ambiti Territoriali di Caccia ATC NO1-NO2 per la stagione venatoria in corso 2025-2026, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle

disposizione del presente provvedimento;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.